



Statuto Associazione "Fablab Imola"

Art. 1 - DENOMINAZIONE - E' costituita ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche nonché nel rispetto degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile l'associazione "**Fablab Imola**", in seguito "Fablab". L'associazione "Fablab" è autonoma, pluralista, aconfessionale, apartitica, a carattere volontario e democratico. Non persegue finalità di lucro.

Art. 2 - SEDE - L'associazione ha sede a Imola (BO) presso Studio Cicchetti v.le A. Costa n. 62. Il trasferimento della sede legale, all'interno dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 - PRINCIPI - I principi su cui si fonda l'associazione "Fablab" sono:

- la valorizzazione e la promozione di metodi di fabbricazione locale, attenti al fruttore e alle esigenze dell'utente;
- la promozione e la divulgazione della cultura open source, e degli strumenti su di essa basati (licenze, metodi organizzativi e prodotti);
- la valorizzazione di metodi produttivi attenti all'impatto ambientale;
- la promozione di reti di condivisione tra le fablab esistenti sul territorio nazionale ed estero;
- la valorizzazione di metodi produttivi non massificati;
- la centralità della formazione e dello scambio di conoscenze come mezzo di crescita;
- la centralità della rete come mezzo di condivisione del proprio operato;

Art. 4 - OGGETTO SOCIALE - L'associazione "Fablab" persegue le seguenti finalità:

- promuovere e valorizzare le diverse attività proposte dagli associati, coerenti con la filosofia dell'Associazione;
- promulgare e divulgare l'utilizzo di mezzi di prototipazione realizzati con strumenti digitali e non digitali. Promuovere la diffusione di pratiche di progettazione e design condivise e open source.
- condividere i progetti realizzati a livello locale, attraverso la rete e il sito web del Fablab; e, viceversa, divulgare e promuovere a livello locale progetti realizzati altrove e condivisi attraverso Internet;
- offrire un luogo di scambio e di creazione;
- munirsi - compatibilmente alle proprie possibilità - delle macchine necessarie per coprire tutte le fasi della fabbricazione.
- promuovere la ricerca scientifica a vari livelli.

Art. 5 - ATTIVITA' - Per il perseguitamento dei propri fini statutari, l'associazione "Fablab" potrà:

- favorire l'organizzazione di workshop, concorsi, seminari, ricerche, corsi e progetti riguardanti tutte le attività riportate all'Art. 3 e all'Art. 4, spaziando dal design, all'architettura, alla prototipazione elettronica, alla realizzazione di ambienti e prodotti interattivi, alla narrazione attraverso le immagini ed i suoni;
- agire come consulente nei confronti di terzi per la prototipazione o la realizzazione di progetti in modalità e finalità da concordare tra le parti;
- curare attività di creazione di oggetti e sistemi per la risoluzione di problemi o per puro divertimento;
- promuovere e realizzare attività editoriali quali pubblicazione di libri, giornali, riviste, testi teatrali e multimediali, siti internet, atti di convegni e seminari, studi e ricerche compiute, trasmissioni radiofoniche e televisive.

L'associazione "Fablab" effettua ogni altra attività e/o servizio idonei al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 6 - Per il perseguitamento dei propri scopi l'associazione "Fablab" potrà inoltre aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Art. 7 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE - La durata dell'associazione "Fablab" è indeterminata.

Art. 8 - SOCI - Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di associato è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo dall'Assemblea. La quota associativa è in-trasmissibile.

Art. 9 - La domanda di ammissione ad associato deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Art. 10 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI - Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri. Gli associati hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle

assemblee, di eleggere gli organi associativi ed essere eletti alle cariche associative e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Per i soci minorenni il diritto di voto è esercitato dal soggetto avente la patria potestà. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni indirizzato al Consiglio Direttivo, dall'appartenenza all'Associazione. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Art. 11 - La qualità di associato si perde:

- per decesso;
- per morosità nel pagamento della quota associativa;
- per recesso volontario dietro presentazione di dimissioni scritte;
- per esclusione.

Perdono la qualità di associato per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che, senza adeguata ragione, si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità di associato nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione l'associato escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Art. 12 - ORGANI ASSOCIATIVI E CARICHE ASSOCIATIVE - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'organo di revisione dei conti.

Tutte le cariche associative sono elettive e prevalentemente gratuite, salvo il riconoscimento di eventuali rimborsi spese effettivamente sostenute.

Art. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI - L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o entro 180 giorni se ne ricorrono gravi motivazioni, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dal Presidente o dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo in carica.

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera o email tutti gli associati, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

Art. 14 - L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 15 - L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun associato può essere latore di massimo due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza dei voti, presenti e per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno), sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 16 - L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

- approva il bilancio/rendiconto economico consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza degli associati ai sensi dell'art. 11;
- decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 17 - L'Assemblea Straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l'Assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO - Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 9 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili per massimo n. 5 mandati.

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei

consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, e-mail o avviso affisso nella sede sociale almeno 10 giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono anche essere tenute in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo dove si trova il Presidente e dove deve trovarsi anche il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il Vice Presidente e lo revoca;
- nomina il Tesoriere e il Segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predisponde all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche;
- conferisce procure generali e speciali;
- propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi associativi;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi associati come da art. 9;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 9.

Art. 21 - In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire, che rimarranno in carica fino allo scadere originale del Consiglio Direttivo.



Art. 22 - PRESIDENTE - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. A Lui spetta la rappresentanza legale in giudizi sia amministrativi che civili, penali e fiscali, nonché la facoltà di assumere obbligazioni per conto della Associazione, nei confronti di terzi con facoltà di conferire mandati per particolari atti o categorie di atti e per procure alle liti. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o associati con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 23 - TESORIERE - Il Tesoriere sovrintende alla amministrazione e contabilità della Associazione, provvede agli incassi e ai pagamenti autorizzati dal Presidente e alla gestione amministrativa; può delegare alcune delle proprie funzioni al Segretario. Predisponde il rendiconto annuale consuntivo della Associazione che, accompagnato da una propria relazione, sotterrà al Consiglio Direttivo per l'approvazione e per la successiva presentazione all'assemblea ordinaria.

Art. 24 - SEGRETARIO - Il Segretario collabora con il Presidente per l'applicazione dello Statuto, per l'organizzazione e il buon funzionamento della Associazione; sovrintende alla gestione ordinaria dell'ufficio di segreteria; assiste in genere il Presidente; verbalizza le riunioni sia dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, sia del Consiglio Direttivo.

Art. 25 - ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI - L'organo di revisione dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario; può essere composto anche da non soci; qualora venga nominato, esso può essere formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei Soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, oppure può essere nominato un revisore unico iscritto all'Albo dei Revisori Contabili Nazionale. L'organo rimane in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo. L'organo di revisione verifica, almeno semestralmente, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei Soci una relazione scritta relativamente ad essi. L'organo di revisione può essere revocato dall'Assemblea solo per giusta causa; l'organo di revisione può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 26 - PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO - L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. Entro il 30 aprile dell'anno successivo, o entro il 30 giugno se ne rincorrono gravi motivi; il Consiglio presenta il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso e il preventivo per l'anno successivo, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, per l'approvazione all'Assemblea Ordinaria. Il primo anno sociale decorre dalla data di costituzione al 31 dicembre 2015.

Art. 27 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi dei sostenitori e quote associative;
- contributi di privati, dello Stato, di enti, di organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- Ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L.383/2000.

Art. 28 - Il patrimonio sociale può essere costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 29 - Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Art. 30 - REGOLAMENTI INTERNI - Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto, nonché l'eventuale suddivisione dei soci in diverse categorie, potranno essere disposte con regolamenti interni da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e con ratifica dell'Assemblea dei Soci.

Art. 31 - SCIOLGIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI
- Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

Art. 32 - NORMA FINALE Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni previste dal Codice Civile e leggi vigenti in materia.

Imola 16 Dicembre 2014

FIRME

Marco Martelli

Marco Giacometti

Paolo Tampieri

Gianandrea Ambrosini

Federico Monterumisi

Alessandro Titone

Luca Bertotti

Mirco Bert

Matteo Suzzi

Alessandro Vicinelli

Riccardo Buldrini

Nicola Graziani

